

142. - Mercedi privilegiate e natura del privilegio. — A garanzia dei loro salari, i piloti hanno un privilegio sulla nave e sul nolo. Questa materia, già regolata dal codice di commercio agli art. 673-682, è oggi disciplinata dal decreto legge 5 luglio 1928, n. 1816 (Gazz. Uff. del 13 agosto 1928, n. 3824), convertito nella legge 31 dicembre 1928, n. 3055 (Gazz. Uff. gennaio 1929, n. 12), che, introducendo nel diritto interno i principî della Convenzione di Bruxelles del 1926 per l'unificazione di alcune regole relative ai privilegi ed alle ipoteche marittime, abroga all'art. 32 gli art. 485, 486, 487, 488, 673, 674, 675, 677, 678 e 903 cor. di comm.

Conformemente alla detta legge modificatrice, i salari dei piloti e tutti i crediti ivi enumerati sono privilegiati sulla nave, *sul nolo del viaggio durante il quale è nato il credito privilegiato* e sugli accessori ⁽⁶⁷⁴⁾ della nave e del nolo guadagnato dopo l'inizio del viaggio (art. 4, 1° comma) ⁽⁶⁷⁵⁾. Una deroga a

« n. 479, approvato con R. Decreto del 15 febbraio 1923, continueranno « a fruire degli assegni medesimi ». E l'art. 38: « Qualora, a norma dell'art. 1 « del presente Regolamento, si addivenisse alla soppressione di un corpo cui faccia- « no carico assegni a favore dei piloti inabili, di vedove o di orfani di essi, i pra- « tici locali autorizzati, a norma dell'ultimo comma dello stesso articolo, a pre- « stare assistenza ai capitani delle navi, sono tenuti, sotto il controllo dell'au- « torità marittima locale, a corrispondere tali assegni, per ogni introito effettuato, « sino ad eliminazione degli aventi diritto ».

I regolamenti del 1873 e 1879 non parlavano di alcuna ripartizione fra la vedova e gli orfani del pilota defunto. Ne parlavano invece gli art. 28, 29, e 35 rispettivamente dei Regolamenti del 1895, 1914 e 1923.

(674) L'art. 6 enumera fra le cose reputate come accessori della nave e del nolo per l'esercizio dei privilegi: le indennità dovute al proprietario per i danni materiali subiti dalla nave e non riparati, o per perdite di nolo; le indennità dovute al proprietario per avarie comuni costituite sia dai danni materiali subiti dalla nave e non riparati, sia dalle perdite di nolo; le remunerazioni dovute al proprietario per l'assistenza prestata o il salvamento effettuato fino alla fine del viaggio, fatta eccezione delle somme date al capitano ed alle altre persone a servizio della nave. Il prezzo di passaggio è assimilato al nolo. Non sono considerate come accessori della nave o del nolo le indennità dovute al proprietario in virtù di contratti d'assicurazione, premi, sovvenzioni od altri sussidi nazionali.

(675) Sic, l'art. 443, 1° comma, del prog. 1931 di cod. mar. Cfr. l'art. 2 della convenz. di Bruxelles sulle ipoteche e i privilegi marittimi.